



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO E NELLO ROSSELLI"

Con Sez. associate: LTDD00401E Aprilia – LTRI00401X Aprilia – LTTF00401R Aprilia – LTDD00450V Aprilia
Via Carroceto, snc – LTIS004008 APRILIA (LT) – DISTRETTO SCOLASTICO N. 44
Codice fiscale 80007670591 - Tel. 06/92063631 – Fax 06/92063632
e-mail: ltis004008@istruzione.it

Prot. N. 12744/1022

Comunicazione n. 107

Aprilia,

- Ai docenti
- Agli studenti
- Ai genitori
- Al personale ATA
- Al sito web della scuola

Oggetto: divieto di fumo

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo,
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette,
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro,
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo,
- promuovere iniziative informative/educative sul tema,
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione,
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

È il caso di sottolineare che la *ratio* della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

1. Applicazione della normativa – La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'I.I.S. "C. e N. Rosselli" in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:

- Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013.
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Legge n° 584 dell'11.11.1975.

- 2. Destinatari** – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
- 3. Locali soggetti al divieto di fumo** – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.
- 4. Sigarette elettroniche** – È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.
- 5. Divieto di uscita dai cancelli della scuola** – E' del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico;
- 6. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**
E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:
- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti le aree loro indicate;
 - accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 4;
 - individuare l'ammenda da comminare: da € 27,50 (€ 55,00) a € 270,00 (€ 550,00);
 - utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
 - controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;
 - i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.
- Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
 - Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
 - I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Viviana Bombonati

